

**COMUNE DI OSTUNI  
(PROVINCIA DI BRINDISI)**

**BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 20.12.1984, N° 54, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSTUNI**

**ART.1**

**OGGETTO DEL CONCORSO**

E' indetto concorso per la formazione di una graduatoria valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o comunque resisi disponibili in epoca successiva alla sua definitiva approvazione, nell'ambito del territorio del Comune di Ostuni. La graduatoria riguarda l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o del Comune ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, nonché acquisiti per donazioni o eredità, salvo che per la loro acquisizione siano previste clausole particolari.

Gli interessati all' assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell' ambito regionale.

A norma dell'art. 1 L.r. 54/84 sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata non attuati da enti pubblici;
- c) di servizio e cioè quelli come tali definiti per legge;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

**ART. 2**

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

A norma dell'art.2 della L.R. 20.12.1984, n. 54, può partecipare al presente concorso:

- a) chi è in possesso della cittadinanza italiana;
- b) i cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, e gli stranieri appartenenti ad altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio popolare sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero siano

titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

- c) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ostuni, salvo che trattasi di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- d) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio comunale. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 co. 3 Legge 27.7.1978, n. 392, sia:
- non inferiore a 40 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;
  - non inferiore a 60 mq. per nucleo familiare composto da tre o quattro persone;
  - non inferiore a 75 mq. per nucleo familiare composto da cinque persone;
  - non inferiore a 95 mq. per nucleo familiare composto da sei ed oltre persone;
- e) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto d) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27.7.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il presente bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla legge 27.7.1978, n. 392 e dei parametri indicati nella L.R. 20.12.1984, n. 54;
- 1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 25% per aree accessorie e di servizio) pari a:  
40 mq + 10 mq = mq 50 per 1- 2 persone;  
60 mq + 15 mq = mq 75 per 3- 4 persone;  
75 mq + 19 mq = mq 94 per 5 persone;  
95 mq + 24 mq = mq 119 per 6 persone ed oltre;
  - 2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3, parametro 1,05;
  - 3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
  - 4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
  - 5) coefficiente di zona edificata/ periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;
  - 6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni;
  - 7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00
- f) chi non ha ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 13.000,00, così come determinato dall'art. 11 L.r. 19.7.2006, n. 22, determinato ai

sensi dell'art. 21 L. 5.8.1978, n. 457. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

h) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e ciò risulti dallo Stato di Famiglia.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stesso Stato di Famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.

I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere d) – e) – f) – h), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

### **ART. 3**

#### **PRESENTAZIONE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande relative al presente concorso debbono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Ostuni entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Paesi extraeuropei entro 105 (centocinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Fa fede la data del timbro postale.

Le domande di partecipazione devono essere prodotte in carta semplice e devono essere compilate su appositi moduli, distribuiti presso l'Ufficio Casa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune, nonché disponibili sul sito web del Comune di Ostuni all'indirizzo [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it); ovvero redatte in maniera conforme al contenuto di tali moduli.

Nei predetti moduli è contenuta anche l'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445 cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano è tenuto a dichiarare con esattezza.

I concorrenti devono, inoltre, produrre su richiesta del Comune ogni e qualsiasi altro documento necessario a chiarire e comprovare quanto dichiarato nell'autocertificazione contenuta nel modello di domanda di partecipazione al concorso.

#### **ART. 4**

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

La documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di partecipazione, ivi inclusi i limiti reddituali, nonché degli stati e qualità oggettivi e soggettivi che danno diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 6 L.r. 54/84 vanno autocertificate ovvero prodotte in copia conforme all'originale (anche tale conformità può essere autocertificata ai sensi dell'art. 19 DPR 445/00).

L'autocertificazione, resa con l'utilizzo del modulo allegato al presente bando, va accompagnata da fotocopia del documento valido di identità del richiedente.

#### **Il Comune provvederà alla verifica della veridicità di tutte le autocertificazioni presentate**

**La valutazione del punteggio sarà effettuata unicamente in base ai documenti presentati ed all'autocertificazione sottoscritta dal richiedente unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.**

#### **ART. 5**

#### **RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO - RICORSI**

Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nella domanda e della documentazione e/o dichiarazione presentate. Provvede, poi, alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori attribuiti

a ciascuna domanda e l'elenco stesso viene assunto con provvedimento del Dirigente comunale competente.

In calce all'elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché quelle dichiarate inammissibili con la relativa motivazione.

E' facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande o di formazione dell'elenco e della graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

L'elenco, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per proporre opposizione, è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco ovvero, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono produrre opposizioni al Comune.

## **ART. 6**

### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

L'elenco, unitamente alle domande, alla documentazione ed ai ricorsi, è trasmesso all'apposita Commissione per la formazione della graduatoria entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine fissato per il ricorso. La Commissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi e formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La Graduatoria viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione nonché per quelli comunque resisi disponibili in epoca successiva alla sua definitiva approvazione e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art. 9 della L.R. n. 54/1984 e, cioè, mediante bandi di concorso integrativi.

I concorrenti collocati in graduatoria definitiva sono tenuti a confermare ogni 4 (quattro) anni, a pena di cancellazione dalla stessa, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. (art. 9, co. 3 L.r. n. 54/84).

## **ART. 7**

### **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E CANONE DI LOCAZIONE**

L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune in base all'ordine della graduatoria definitiva, fatte salve le assegnazioni in deroga previste dall'art. 12 co. 3 L.r. 54/84

In sede di assegnazione viene verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 24 e seguenti della L.R. n. 54/84 e l'art. 11 della Legge Regionale n. 22 del 19.7.2006.

## **ART. 8**

### **NORMA FINALE**

La graduatoria stilata all'esito della presente procedura sostituisce tutte quelle eventualmente esistenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 20.12.1984, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ***INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, s'informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla L.r. 54/84;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Protocollo di questo Comune;
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della P.A. soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante;
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/2003;
- f) titolare del trattamento è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 D. lgs. n° 196/2003.

Ostuni, 17 Marzo 2008

**IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.**  
Ing. Roberto Melpignano

**IL SINDACO**  
Avv. Domenico Tanzarella

Est.: Alfredo Tanzarella